

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1421**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCHINU, MUNDO, TRAPPOLI, MANCA ENRICO,
PIRO, MANCINI GIACOMO***Presentata il 14 marzo 1984***Norme per la riconversione d'uso e la destinazione
a parco naturale dell'isola dell'Asinara**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'isola dell'Asinara venne espropriata con legge n. 3183, del lontano giugno 1885, per l'impianto di una colonia penale agricola e di un lazzaretto. Da allora ha sempre conservato la stessa destinazione, anche se della stazione sanitaria marittima, un tempo adibita alla prima e alla seconda fase della quarantena, restano ormai degli edifici fatiscenti, inutilizzati da oltre cinquant'anni.

La stessa colonia penale, di cui il consiglio comunale di Porto Torres chiede inascoltato da anni il trasferimento, suscita sempre maggiori scontenti tra i familiari dei detenuti, e soprattutto tra gli agenti di custodia e le loro famiglie, a causa dell'isolamento e delle difficoltà lo-

gistiche conseguenti agli scarsi e aleatori mezzi di collegamento. D'altra parte appare sempre più anacronistico e privo di logica lasciare vincolata un'intera isola di ben 5.292 ettari per mantenervi una struttura contenibile in uno spazio decisamente più limitato, con analoghe garanzie di sicurezza e con costi di esercizio notevolmente più contenuti. Inoltre, l'attuale destinazione deprime, se non mortifica, lo straordinario campionario di valori e attrattive naturali dell'Asinara che sono il risultato di lontane vicende paleogeografiche e paleoclimatiche, dell'isolamento geografico e della scarsa pressione antropica.

Già il perimetro costiero, con i suoi 110 chilometri di sviluppo, presenta aspetti vari ed interessanti. Infatti alle

coste alte, serrate e precipizi della fascia occidentale, battute dal vento e dall'ondazione, fanno riscontro quelle orientali basse e sinuose, lievemente degradanti in mare adamantino dalle stupefacenti trasparenze smeralde o turchesi.

Anche l'interno è vario, e nonostante le quote non molto elevate, presenta una conformazione tipicamente montuosa che passa dalle forme smussate del paesaggio scistoso a quelle aspre e selvagge del dominio granitico. Il manto vegetale, nonostante i segni evidenti di una intensa degradazione dovuta all'uso sregolato del fuoco che ha devastato estese formazioni forestali ancora documentate nel secolo scorso, presenta aspetti di rilevante interesse e significato. A tratti, infatti, al riparo di provvide barriere morfologiche, si conservano bei lembi isolati dell'antica foresta e macchia-foresta di leccio, o anche di ginepro e olivastro. Mentre, localmente, sono diffuse numerose piante endemiche di estremo interesse scientifico, tra cui esclusività mondiali, come i pulvini a *Centaurea horrida*, in comune solo con Capo Caccia, Stintino e Tavolara.

Interessantissima anche la fauna che comprende, tra l'altro, un grosso branco di oltre 150 mufloni, forse la più alta concentrazione oggi esistente, oltre ad una trentina di curiosi asinelli albini inselvatichiti. Tra gli uccelli si possono ricordare quelli di scogliera, come il falco pellegrino, il gabbiano reale, il gabbiano corso e il cormorano e ancora vari rallidi, trampolieri e anatidi che nidificano o sostano nei piccoli stagni della costa orientale.

È ormai opinione convinta e matura delle popolazioni locali e del mondo della cultura naturalistica e scientifica che questo cospicuo patrimonio naturale debba essere aperto alla conoscenza, alla educazione ed alla corretta fruizione collettiva mediante l'attivazione di un turismo culturale attento e rispettoso.

Questo è l'obiettivo della proposta di legge, la quale si propone di perseguirlo modificando la destinazione attuale dell'isola da colonia penale a Parco naturale, nel rispetto dei suoi autentici valori e con le più rigorose garanzie di tutela del suo straordinario patrimonio naturale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato riconosce il particolare valore dell'ambiente naturale dell'isola dell'Asinara nei suoi aspetti geologici, morfologici, floristici, vegetazionali e faunistici e ne favorisce, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, la conservazione, la ricostruzione degli equilibri ecologici alterati, nonché la gestione attiva e propositiva ai fini della conoscenza, della ricerca scientifica, della fruizione corretta e del soddisfacimento dei bisogni di sviluppo e di progresso della collettività umana locale, regionale e nazionale.

ART. 2.

A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la colonia penale, istituita con legge 28 giugno 1885, n. 3183, verrà trasferita ad altra sede con dismissione della relativa servitù giudiziaria.

Analogamente, nello stesso periodo, verranno adottate le procedure per il trasferimento o per la cessazione d'uso della Stazione sanitaria marittima internazionale.

ART. 3.

Contestualmente alla dismissione della servitù giudiziaria e al trasferimento della Stazione sanitaria marittima internazionale, la regione autonoma della Sardegna provvede, con propria legge, nella quale deve essere garantito, mediante apposito piano, il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ad istituire il parco naturale dell'Asinara.

Non appena approvata la legge che istituisce il parco vengono adottate le procedure per il trasferimento dell'isola al demanio regionale.

ART. 4.

Il piano di cui al precedente articolo deve contenere:

1) l'accertamento delle condizioni naturali dell'isola e delle tendenze evolutive delle popolazioni animali e delle associazioni vegetali in essa presenti;

2) i fini scientifici, ecologici, culturali educativi ed economici con i quali va coordinata la protezione e la conservazione;

3) i programmi di studio, di ricerca, di ricostruzione degli equilibri ecologici alterati e di valorizzazione dell'isola, compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale, e la loro quantificazione economica;

4) gli effetti che, prevedibilmente, deriveranno dalla istituzione del parco naturale, e dalla realizzazione dei programmi di cui al punto precedente sull'ambiente naturale e sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

5) l'insieme dei vincoli e delle misure di protezione ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità del parco naturale;

6) l'organismo cui deve essere affidata la gestione del parco;

7) il comitato scientifico cui deve essere affidata la responsabilità della conservazione, della ricostruzione degli equilibri ecologici e della corretta fruizione dell'isola.

ART. 5.

Il piano del parco predisposto dalla regione è sottoposto all'approvazione del

Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente e, in attesa della costituzione di questo, all'approvazione della sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente, prevista dall'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Le varianti al piano seguono le stesse procedure di cui al comma precedente.

ART. 6.

Il coordinamento fra la gestione del parco naturale e quella della riserva marina prevista dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è assicurato da un apposito protocollo d'intesa da stabilirsi tra il Ministero della marina mercantile e la regione autonoma della Sardegna.

ART. 7.

Poiché la fascia costiera demaniale costituisce parte integrante dell'ecosistema terrestre e non vi sono prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'organo di gestione del parco che per le relative attività di vigilanza si avvale anche della competente capitaneria di porto.

Con apposito decreto, il Ministro della marina mercantile dispone, a favore della regione, la concessione dell'area demaniale e costiera, e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

ART. 8.

Gli edifici esistenti facenti parte del demanio dello Stato sono trasferiti con provvedimento amministrativo al demanio regionale non appena operati i trasferimenti di cui all'articolo 2.

Il piano di cui all'articolo 4 contiene gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riconversione d'uso per rendere gli stessi funzionali e coerenti alle finalità del parco naturale.

ART. 8.

Per la riconversione d'uso dell'isola e il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della presente legge, lo Stato concorre con la regione autonoma della Sardegna alla realizzazione degli interventi previsti dal piano del parco nella misura del 70 per cento della somma occorrente.